

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"RETE PER L'AUTOCOSTRUZIONE DEL SOLARE TERMICO"

Il giorno 28 giugno 2006 in Lodi Via C. Piazza 11 si sono riuniti:

- Alain Lanot, nato a Pont Saint Maxence (francia) il 5 febbraio 1967 residente a Liscate (MI) in -
C.F.:LNTLPR67B05Z110U
- Alberto Sassi, nato .. a Genova il 3 giugno 1950 e residente a Milano in via Marcona 86 - C.F.:SSSLRT50H03D696M;
- Ferruccio Jarach, nato a Milano il 8 luglio 1954 e residente a Lodi in via Piazza 11 - C.F.: JRCFRC54L08F205R;
- Bruno Tommasini, nato a Milano il 26 marzo 1974 residente a Valmazzola (PR) in via Granara 38a - C.F.:
TMMBRN74C26F205C;
- Mirko Rizzi, nato a Milano il 8 gennaio 1975, residente a Lodi in via Zalli 2 - C.F.: RZZMRK75A08F205V
- Tibor Lepel, nato a Leverkusen (Germania) il 1 febbraio 1971, residente a Parma in via Racagni 10 - C.F.:
LPLTBR71B01Z112E
- Daniela Re, nata a Pinerolo (TO) il 17 febbraio 1974, residente a Torino in via Pigafetta 34 - C.F.: REXDNL74B57G674V
- Marco Moracca, nato a San Secondo Parmense (PR), il 12 giugno 1977, residente a Parma in via Pasubio 22 - C.F.:
MRCMRC77H12I153Z
- Mauro Belardi, nato a Milano il 28 agosto 1971, presidente della Soc. Coop. Soc. Eliante ONLUS, residente per la
carica sociale in Lodi, via Piazza 11 - P.IVA.: 04026890964
- Nicola Monetti, nato a Terni il 15 marzo 1977, residente in Terni, via Donizzetti 19 C.F.: MNTNCL77C15L117Q

Per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Atto costitutivo e Statuto dell'associazione "Rete per l'autocostruzione del solare termico".

I sopraelencati decidono, all'unanimità, di fondare l'associazione "Rete per l'autocostruzione del solare termico", dando

luogo al seguente Statuto.

Nella stessa sede i sopraelencati eleggono i membri del consiglio direttivo, il Presidente ed i vice presidenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO nelle persone di:

Mauro Belardi,

Ferruccio Jarach,

Nicola Monetti,

Marco Moracca,

Daniela Re,

Mirko Rizzi,

Bruno Tommasini.

PRESIDENTE nella persona di: Bruno Tommasini

VICE PRESIDENTI nelle persone di

Marco Moracca

Daniela Re

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE PER L'AUTOCOSTRUZIONE DEL SOLARE TERMICO"

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita a norma dell'art. 36 del codice civile una libera Associazione, senza fini di lucro, denominata ASSOCIAZIONE "RETE PER L'AUTOCOSTRUZIONE DEL SOLARE TERMICO"

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in REGGIO EMILIA Via Vittoriangeli 7 /c-d. L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località.

L'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2056 e potrà essere prorogata, oppure sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad associazioni, enti od altre persone giuridiche quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è a carattere apartitico e aconfessionale e intende operare, senza fini di lucro, per produrre un profondo cambiamento culturale teso al superamento dell'attuale modello di sviluppo, basato su pratiche di vita umanamente ed ecologicamente non sostenibili, e promuovendo modelli che tendano a favorire la partecipazione e la collaborazione tra le persone per rendere accessibili stili di vita più sostenibili.

L'Associazione intende diffondere e sostenere tutte quelle iniziative che promuovano:

- a) la diffusione dell'autocostruzione degli impianti solari termici con un'apertura ad uno scambio di conoscenze sugli altri temi riguardanti la bioedilizia e la sostenibilità .
- b) Sviluppo di tecnologie efficienti, semplici, appropriate ed economiche
- c) Un approccio cooperativo che faciliti l'accesso alla rete di soggetti e organizzazioni che costituiscono l'associazione

d) figure professionali all'interno di un sistema di rete che condividano risorse e conoscenze comuni per favorire una maggiore diffusione delle tematiche proposte

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, per raggiungere il proprio scopo sociale, potrà:

- a) svolgere attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione;
- b) offrire ai soci opportunità di rapporti diretti e di scambio di informazioni, di beni o servizi, promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione fra i diversi soci;
- c) promuovere e sostenere iniziative di economia solidale e di scambi non monetari;
- d) organizzare acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale;
- e) diffondere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;
- f) fornire ai soci ogni tipo di assistenza e rispondere adeguatamente ad ogni altra richiesta compatibile con lo scopo e l'oggetto sociale;
- g) promuovere e diffondere le pratiche di: risparmio energetico ed uso delle energie rinnovabili, conservazione della natura, riduzione di impatto ambientale delle attività umane.

L'associazione inoltre si darà una gestione economica sostenibile, trasparente ed equa sostenendo una struttura orizzontale con definizione precisa di ruoli e di responsabilità.

L'Associazione potrà svolgere, in modo non prevalente rispetto alle proprie attività istituzionali, operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono i fini e si impegnano a collaborare alle attività nelle forme stabilite dagli organi sociali.

Possono diventare soci coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito alla loro ammissione. I soci possono liberamente intervenire alle assemblee, ed hanno il diritto di voto.

Ogni associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota o l'entità del suo contributo associativo.

ART. 6 - AMMISSIONE SOCI

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Possono essere soci sia persone fisiche che persone giuridiche e simili, quali società di persone, associazioni, enti, etc., residenti sia in Italia che all'estero.

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto, e tutte le decisioni che l'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo adotteranno e a versare la quota di adesione annuale deliberata dal Consiglio. La quota di adesione annuale vale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le domande, indistintamente, dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente. Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda.

Le domande di ammissione saranno registrate nell'apposito libro, nell'ordine in cui vengono accettate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

ART. 8 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito qualora il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 9 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può escludere il socio che:

- a - non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b - in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, o svolga attività in contrasto con essa;
- c - non osservi le disposizioni contenute nello statuto;
- d - senza giustificato motivo non assolve puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
- e - entro il 30 Aprile non abbia provveduto a versare la quota di iscrizione annuale deliberati dal Consiglio Direttivo, che potrà comunque decidere di riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento.

ART. 10 - RESTITUZIONE DELLE QUOTE

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione o decesso, come pure gli eredi del socio defunto, non può riavere i contributi e le quote versate.

ART. 11 - FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Costituiscono il Fondo Comune di cui all'art. 37 del codice civile:

- a) le quote annuali di adesione;
- b) eventuali donazioni ed elargizioni.

Le somme introitate a qualunque titolo dall'Associazione vanno destinate al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote di ammissione, così come i contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione.

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea generale può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre precedente e della relazione generale dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo: detto bilancio dovrà essere corredato dal rendiconto specifico, opportunamente illustrato, delle entrate e delle spese relative alle campagne di sensibilizzazione realizzate ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 4/12/1997 n. 460.

L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale, oppure, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da 1/10 dei soci.

La convocazione dell'Assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima; tale convocazione deve essere comunicata ad ogni socio per mezzo di lettera, fax, email. Ogni socio all'atto dell'adesione sottoscriverà la modalità con la quale ricevere le convocazioni e comunicazioni.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea generale si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti i consiglieri.

ART.14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale è convocata in sede ordinaria per:

- a - approvare il bilancio annuale e la relazione dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
- b - eleggere il Consiglio Direttivo;
- c - fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- d
- approvare gli eventuali regolamenti interni;

e - deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;

f - decidere di programmare o di sciogliere anticipatamente l'Associazione;

g - deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all'assemblea dalla legge e dal presente statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri;

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza:

a - sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

b - sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Hanno diritto di partecipare e di votare all'Assemblea generale tutti i soci dell'Associazione.

Sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

L'Assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibere devono essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti. In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Associazione, e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti alla Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di trascrizione della delibera sul libro dell'Associazione contenente i verbali delle "Assemblee dei Soci".

E' fatto divieto all'Assemblea, così come a tutti gli organi sottoposti di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, soci da almeno un anno, eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero, anche prima della scadenza prevista dall'art. 18. Il

Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e uno o più Vice-Presidenti. Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo dell'Associazione.

ART. 18 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purché in Italia ma almeno una volta all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei consiglieri. La Convocazione è fatta a mezzo di comunicazione che pervenga non meno di sette giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato all'uopo.

ART. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b - preparare il bilancio e la relazione generale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- c - stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d - conferire procure sia generali, purché per affari determinati, che speciali;
- e - regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all'Associazione;
- f - deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- g - nominare l'eventuale Comitato Tecnico o altri organismi tecnici;
- h - compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'Assemblea; il

Consiglio Direttivo ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di concedere fidejussioni, di contrarre mutui e/o prestiti assumendo gli oneri relativi, di assumere ordini in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;

i - compilare eventuali regolamenti interni.

ART. 21 - RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di Soci. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio, sono sostituiti dai primi candidati risultati non eletti nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. La cessazione dei consiglieri per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo è ricostituito.

ART. 22 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.

Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.

ART. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione del patrimonio sociale dovranno essere approvati da almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea Straordinaria. Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di

liquidatore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o scopi di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra soci e Associazione, oppure tra soci, in dipendenza del presente statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Pretore di Reggio Emilia. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio. Resta salva la possibilità dei soci di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni degli artt. 12 e segg. del Codice Civile, le leggi specifiche vigenti in materia (legge 16/12/1991 n. 398, legge 6/02/1992 n. 66, legge 13/05/1999 n. 133) e, specialmente, il decreto legislativo 4/12/1997 n. 460.

LODI, 29 giugno 2006.

Seguono le firme dei fondatori

-
-
-
-
-
-
-
-
-

•